



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 94 dell'1 Febbraio 2022

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 31 Gennaio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo COMITO.

RECLAMO n°14 della società A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°87 del 13.1.2022 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Atletico Sellia Marina – F.C.D. Città di Cirò Marina del 19.12.2021 con il punteggio di 0 - 3).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe in quanto la stessa nel corso della gara ha effettuato la sostituzione di sei (6) calciatori anziché di cinque (5) come previsto dal regolamento;

La società sostiene che l'arbitro, nel proprio referto, ha erroneamente riportato il numero di sei sostituzioni a proprio carico e che la sostituzione trascritta dall'arbitro nel referto (minuto 39' del secondo tempo) è errata in quanto il calciatore numero 7 (Saadi Othman) non è stato mai sostituito e ha concluso la gara correttamente, che la sostituzione avvenuta al 39° minuto e riportata erroneamente al minuto 45° è quella relativa ai numeri 18 e 16 (esce il 18 entra il 16).

L'arbitro, al contrario, nel rapporto segnalava che al 39' minuto del secondo tempo la società A.S.D. Atletico Sellia Marina sostituiva il calciatore n. 7 Saadi Othman con il calciatore n. 14 Conte Giovanni e che al 45' minuto del secondo tempo la Società A.S.D. Atletico Sellia Marina effettuava un sesto cambio, sostituendo il n. 18 Lamanna Francesco, con il calciatore n. 16 Dardano Paolo.

Nel supplemento di rapporto, appositamente richiesto, il direttore di gara ha ribadito, senza ombra di dubbio, di avere effettuato la sostituzione del calciatore numero 7 dell'Atletico Sellia Marina (Saadi Othman) e di avere ammonito al 42° minuto del secondo tempo, per un fallo di gioco, il signor Lamanna Francesco il quale, pertanto, non poteva essere stato sostituito al 39° minuto del secondo tempo. Aggiungeva che l'Othman all'atto della sostituzione lo ha addirittura salutato complimentandosi con lui per la direzione arbitrale.

Pertanto la vicenda oggetto di valutazione trova riscontro negli atti ufficiali e nella documentazione supplementare acquisita.

A tal proposito è da rappresentare che l'art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Non merita pregio neanche l'affermazione declinata, in via subordinata, secondo cui la partecipazione del sesto calciatore subentrato non abbia influito sul regolare svolgimento della stessa attesa che - come recentemente asserito anche dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale Sezioni unite - la sostituzione in numero superiore a quanto consentito dal regolamento configuri la fattispecie del calciatore che partecipa alla gara "senza averne titolo", comportando, di conseguenza, l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Per le ragioni esposte l'A.S.D. Atletico Sellia Marina ha contravvenuto alle vigenti normative in ordine alla sostituzione dei calciatori e visti gli articoli 9 e 10 comma 1 del C.G.S. ritiene che il reclamo sia da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n° 15 della società A.S.D. GIOIESE 1918

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°87 del 13.1.2022 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. GIOIESE 1918 - A.S.D. POLISPORTIVA CARAFFA del 23.12.2021 con il punteggio di 0 - 3, squalifica calciatore ASCONE Francesco per una gara effettiva, inibizione dirigente POLIMENI Nicola fino al 9.2.22, ammenda di € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

L'odierno ricorso attiene alla delibera del giudice sportivo che ha sancito la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe in quanto l'A.S.D. Gioiese 1918 ha schierato il calciatore Francesco Ascone che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato.

- con Comunicato Ufficiale n. 72 del 02/12/2021 il calciatore Ascone Francesco appartenente alla società A.S.D. Gioiese 1918, veniva squalificato per due gare effettive;
- la gara A.S.D. Gioiese 1918- Pol. Caraffa del 05/12/2021 veniva rinviata causa COVID-19;
- in data 06/12/2021 il calciatore Ascone Francesco veniva trasferito definitivamente dalla società A.S.D. Gioiese 1918 alla società U.S. Palmese A.S.D.;
- con la società U.S. Palmese A.S.D. il calciatore non disputava la prima gara successiva al suo trasferimento;
- con Comunicato ufficiale C.R. Calabria n. 78 del 16/12/2021 il recupero della gara A.S.D. Gioiese 1918-Pol. Caraffa veniva fissato per giovedì 23 dicembre 2021;
- in data 17/12/2021 il calciatore Ascone Francesco veniva trasferito definitivamente dalla società U.S. Palmese A.S.D. alla società A.S.D. Gioiese 1918;
- in data 19/12/2021 l'Ascone prendeva parte all'incontro A.S.D. Gioiese 1918 - A.S.D. San Giorgio 2012.
- per tutto quanto sopra il giudice riteneva che quanto assunto dal Caraffa trovava riscontro negli atti ufficiali e nella documentazione acquisita, a seguito degli accertamenti esperiti presso i competenti uffici del C.R. Calabria, in quanto il calciatore Ascone appartenente alla società A.S.D. Gioiese 1918 non aveva titolo a partecipare all'incontro in quanto non aveva ancora scontato una delle due gare effettive di squalifica comminate con il C.U. n. 72 del 02/12/2021 e accoglieva il ricorso deliberando per come in epigrafe.

La A.S.D. Gioiese 1918 nel reclamo confuta tale tesi affermando che il calciatore Ascone aveva scontato al momento della gara le due giornate di squalifica tra le file della Palmese.

Difatti, a dire della reclamante, la data di trasferimento alla citata società va retrodatato al 3 dicembre, per cui l'Ascone, non partecipando con la maglia della Palmese alle gare del 5 e 9 dicembre, ha disputato la gara A.S.D. Gioiese 1918 - A.S.D. Polisportiva Caraffa del 23.12.2021 in posizione regolare.

Tale assunto non merita pregio in quanto smentito per tabulas dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramento che ha certificato che il trasferimento dell'Ascone alla Palmese si è perfezionato solo il 6 dicembre 2021, e naturalmente con nessuna valenza retroattiva, in quanto la precedente richiesta - non andata a buon fine - poiché carente del timbro e della firma della società cessionaria.

Il reclamo deve essere pertanto rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi